

SERVIZI PUBBLICI LOCALI: LE SCADENZE

Giova ricordare, innanzitutto, che ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 8, lettera e) della legge 133/2008, il 31 dicembre 2010 sono giunte al capolinea le gestioni irregolari dei servizi, vale a dire gli affidamenti che non siano avvenuti previste nelle precedenti lettere del medesimo comma 8 sopra citato, che regola appunto la disciplina del regime transitorio, in attesa che la riforma dei servizi introdotta dall'articolo 23-bis entri a pieno regime sul territorio. Va segnalato, a questo riguardo, che tra gli interventi di modifica che il legislatore ha approvato all'ultima ora, con il varo del DI 225/2010 (decreto mille proroghe), il predetto termine del 31 dicembre 2010 è stato oggetto di una limitata proroga al 31 marzo 2011, con esclusivo riferimento alle sole gestioni irregolari affidate nel settore del trasporto pubblico locale, per cui tutti gli affidamenti di servizi non afferenti tale settore e rientranti nel comma 8, lettera e), sono di fatto scaduti con la fine dello scorso anno. È necessario che gli Enti locali tengano ben presente che allo spirare del 31 dicembre 2010 le gestioni irregolari sono cessate *ex lege*, cioè - come dispone la norma - «senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante», con la conseguenza che il relativo contratto di servizio stipulato tra l'ente affidante e il soggetto gestore per la disciplina dei rapporti tra le parti risulta decaduto. Ne deriva, molto semplicemente, che a decorrere dal 1° gennaio 2011 tale contratto non si configura più quale titolo giuridico idoneo a giustificare l'erogazione delle prestazioni quivi previste. Ma che succede, in questo caso, se l'Ente locale non è stato sollecito a esperire la gara pubblica, per selezionare il nuovo gestore del servizio a decorrere dal 1° gennaio 2011? L'azione discrezionale dell'Ente pubblico dovrà essere, come sempre, soppesata e bilanciata secondo i principi di buona amministrazione, fino a individuare il giusto punto d'equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco. **LE DISMISSIONI** È certamente vero che per l'inottemperanza al termine di cui trattasi la legge 244/2007 non ha disposto l'irrogazione di specifiche sanzioni, mentre la stessa Corte dei conti (dapprima la Sezione controllo per la Lombardia, con delibera 48/2008/PAR e poi la Sezione controllo per la Puglia con delibera 100/2009/PAR) ha rilevato che il termine *de quo* deve intendersi come ordinatorio e non perentorio. È vero, altresì, che il disposto dell'articolo 3, comma 29, è stato correttamente interpretato come fonte di un obbligo, per l'Ente locale, ad avviare il processo di dismissione delle partecipazioni societarie vietate, per cui non sussiste in realtà un ulteriore successivo termine previsto per legge, entro cui la cessione a terzi debba concludersi.

La carenza di modalità più stringenti per il disimpegno degli adempimenti prescritti dalla normativa in commento non deve però indurre gli Enti locali a sottovalutarne a torto la portata o a rinviarne con leggerezza l'attuazione. L'assenza di termini perentori a presidio del processo di dismissione è infatti esclusivamente dovuta all'esigenza di evitare svendite od occasioni di speculazione da parte di soggetti privati, tendenti a forzare un ribasso del prezzo di acquisto delle quote, cosa questa che avrebbe potuto verificarsi qualora l'Ente locale alienante si fosse trovato nella condizione critica di dover concludere la vendita entro stringenti scadenze obbligate, con l'affanno di evitare ritardi forieri di possibili responsabilità a carico di amministratori e/o funzionari.

Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a: **autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu** o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146

Ente			Prov.
Ufficio	Fax	Tel.	E-mail
Signor			Qualifica
sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a: _____			
autonomielocali s.r.l.			
40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33			
- tel. e Fax 051 334146 - e-mail: info@autonomielocali.eu			